

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5280 R	3 settembre 2003	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 25 giugno 2002 concernente la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie – Lfam)

*“l'uomo è per sua natura più incline a vivere in coppia
che ad associarsi politicamente,
in quanto la famiglia è qualcosa di anteriore
e di più necessario dello Stato,
e l'istinto della procreazione è più comune tra gli animali.
Mentre per gli altri animali la comunità
giunge solo fino alla procreazione,
gli uomini si mettono a vivere insieme
non solo per generare dei figli,
ma anche per provvedere alle necessità della vita”*

(Aristotele, Etica Nicomachea, VIII, XIII, 1162a 17-22).

1. INTRODUZIONE

In data 25 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha presentato il messaggio numero 5280 concernente la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni.

Fra le priorità della scorsa legislatura, il Governo ticinese aveva infatti posto la modernizzazione delle garanzie sociali. Fra le misure atte a raggiungere questo obiettivo programmatico, figurava la politica a favore della famiglia, da attuare principalmente attraverso la revisione della Legge sugli assegni familiari dell'11 giugno 1996 (LAF) e la revisione della Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 (LMI).

La prima revisione LAF è stata presentata al Gran Consiglio con il Messaggio 5189 del 18 dicembre 2001, dopo valutazione dell'impatto degli assegni di prima infanzia e degli assegni integrativi quali strumenti di lotta alla povertà delle famiglie.

La revisione della LMI è stata presentata con il messaggio del 25 giugno 2002, oggetto del presente rapporto commissionale. Essa propone un nuovo quadro legislativo per confermare il ruolo centrale della famiglia nella società, alla luce dei recenti mutamenti sociali, relazionali e culturali, e per sostenere le famiglie di fronte a bisogni emergenti non pecuniari, organizzativi e relazionali.

La Commissione della Legislazione, dopo aver interpellato e ascoltato la direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità, on. Patrizia Pesenti, ha proceduto alla lettura, all'esame e alla discussione del disegno di legge, con l'assistenza del capo Ufficio giovani, maternità e infanzia, Signor Ivan Pau-Lessi e del capo Ufficio Servizio sociale, Signor Roberto Sandrinelli. Successivamente, e precisamente nel corso della seduta del 29 gennaio 2003, i commissari della Legislazione, dopo aver consultato i propri Gruppi, hanno formalmente **approvato l'entrata in materia** del messaggio.

La Commissione ha quindi proceduto ad un nuovo, approfondito esame del disegno di legge, proponendo qualche emendamento, rispettivamente qualche precisazione da comprendere nel presente rapporto.

2. LE BASI COSTITUZIONALI

In data 27 settembre 1929, il Consigliere nazionale Escher presentava un postulato sulla protezione della famiglia, invitando il Consiglio Federale a voler adottare delle misure contro la preoccupante diminuzione del numero delle nascite e lo stato di miseria delle famiglie numerose (FF 1944, 988).

Nel corso del congresso del 21 e 22 novembre 1931, l'Associazione svizzera per una politica sociale, manifestava l'intenzione di istituire una vera e propria politica di protezione della famiglia, definita come «*un insieme di sforzi e di misure pianificate di carattere intellettuale e morale, economiche e igieniche, intraprese in funzione dell'importanza della famiglia, per facilitare la sua fondazione e il suo sviluppo e per assicurarle il posto che le spetta in funzione della sua missione in seno alla società umana*» (Bernard Dafflon, *La politique familiale en Suisse: enjeux et défis, réalité social*, 2003, pag. 27 e seguenti).

Il 19 ottobre 1941 il Partito Conservatore Svizzero lanciava un'iniziativa popolare, denominata "*per la famiglia*", mediante la quale veniva chiesta l'introduzione nella Costituzione federale di una nuova norma, l'art. 33bis, quale base legale per un intervento da parte della Confederazione a salvaguardia della famiglia, considerata la "*cellula di base e di fondamento dello Stato*". Il testo dell'iniziativa, dopo aver evidenziato il grande valore sociale della famiglia e dei figli, auspicava sostanzialmente un intervento moderato da parte dello Stato per garantire una sicurezza materiale sufficiente e condizioni quadro adeguate per lo sviluppo della famiglia.

Nel corso del 1945, il Consiglio Federale presentava un controprogetto all'iniziativa popolare del Partito Conservatore, proponendo l'introduzione nella Costituzione federale di un **nuovo art. 34 quinquies**. La nuova norma costituzionale, approvata in votazione popolare il 25 novembre 1945, stabiliva il principio generale, secondo il quale le autorità federali e il legislatore avrebbero dovuto considerare, nell'ambito di tutte le loro attività, i bisogni delle famiglie (cpv. 1). L'art. 34 quinquies Cst. fed. attribuiva inoltre alla Confederazione nuove competenze: quella di legiferare nel settore degli assegni famigliari (cpv. 2), quella di sostenere le famiglie nell'ambito degli alloggi (cpv. 3) e quella di disciplinare l'assicurazione maternità (cpv. 4). Infine il cpv. 5 della norma costituzionale imponeva alla Confederazione di ricorrere alla collaborazione dei Cantoni.

Invero i compiti assegnati alla Confederazione dalla nuova norma costituzionale non hanno mai trovato applicazione pratica, fatta eccezione per gli assegni famigliari nell'agricoltura (legge federale del 20 giugno 1950). La Confederazione ha sempre

delegato ai Cantoni, ai Comuni e alle associazioni private la responsabilità e il compito di occuparsi di politica familiare.

Nella nuova **Costituzione federale del 18 aprile 1999**, i contenuti del vecchio art. 34 quinquies, sono stati ripresi dall'art. 108 (promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà) e dall'art. 116 (assegni familiari e assicurazione per la maternità).

In particolare l'art. 116 cpv. 1 Cst. fed. riprende la disposizione programmatica dell' art. 34 quinquies, secondo la quale, la Confederazione, nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione i bisogni della famiglia e inoltre può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

Nell'ambito delle misure a protezione e tutela delle famiglie e dei minori, nella Cst. fed. sono contenute numerose altre disposizioni, quali l'art. 11 (protezione dei fanciulli e degli adolescenti), l'art. 14 (diritto al matrimonio e alla famiglia), l'art. 41 (obiettivi sociali) e l'art. 119, che sancisce la protezione della famiglia in materia di medicina riproduttiva e ingegneria genetica.

A livello cantonale la **Costituzione ticinese del 28 ottobre 1997** ha incluso il sostegno alle famiglie nell'adempimento dei loro compiti fra gli obiettivi sociali, che il legislatore deve concretizzare in vista del promovimento del bene comune. Ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. d Costituzione cantonale, il Cantone provvede affinché i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti. Inoltre ex art. 13 cpv. 2 ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato.

Il commento ai singoli articoli della costituzione cantonale contenuto nel messaggio del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1994, ricorda come la protezione della famiglia, quale nucleo naturale e fondamentale della società è prevista dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 23 n. 1). La famiglia è protetta anche dall'art. 8 n. 1 CEDU, che istituisce il diritto al rispetto della vita familiare e che è finalizzato in modo particolare ad assicurare l'unità della famiglia, a salvaguardare le relazioni fra i coniugi e a tutelare i rapporti tra genitori e figli soprattutto nel campo dell'educazione (raccolta dei verbali del Gran Consiglio, Sezione ordinaria primaverile 1997, pag. 425).

Il commento all'art. 14 ricorda inoltre come gli obiettivi sociali dello Stato si rivolgano essenzialmente alle Autorità legislative, che sono chiamate a stabilire se le prestazioni sociali già assicurate dal diritto in vigore devono essere migliorate in base agli obiettivi generali fissati dalla costituzione. Questi obiettivi possono essere raggiunti non solo con l'adozione di misure finanziarie adeguate, ma anche con la creazione di condizioni giuridiche e politiche appropriate (raccolta dei verbali del GC, Sezione ordinaria primaverile 1997, pag. 423 e 424).

3. CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

La Convenzione è stata conclusa a New York il 20 novembre 1989, approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996, ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore nel nostro Paese il 26 marzo 1997.

L'art. 1 definisce fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni.

Giusta l'art. 2 gli Stati firmatari si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati (cpv. 1) e vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti (cpv. 2).

Ex art. 4 gli Stati parti si impegnano inoltre ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo (art. 9 cpv. 1).

Ai sensi dell'art. 18 gli Stati firmatari riconoscono il principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione e lo sviluppo del fanciullo (cpv. 1). Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione, gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo (cpv. 2). Gli Stati adottano inoltre ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari (cpv. 3).

Ex art. 19 gli Stati adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento (cpv. 1). Queste misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato (cpv. 2).

Conformemente all'art. 20 ogni fanciullo che è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato (cpv. 1). Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale (cpv. 2). Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia (cpv. 3).

4. LA LEGISLAZIONE FEDERALE E CANTONALE

Nel rapporto della commissione consultiva e di vigilanza sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza presentato al Consiglio di Stato nel mese di luglio 1998, sono indicate in modo sistematico le principali leggi cantonali e federali che si occupano di politica familiare in senso lato.

Al capitolo II del rapporto (pag. 22-36) sono presentate e analizzate le più importanti disposizioni federali e cantonali, suddivise in gruppi tematici, che riguardano e toccano la politica familiare.

Nell'allegato al rapporto (pag. 70-138), per ciascuna legge o regolamento federale cantonale rilevanti ai fini della politica familiare è stata elaborata una scheda descrittiva, suddivisa in tre paragrafi: aspetti generali della legge esaminata, sue relazioni con la politica familiare e indicazioni relative alla sua applicazione.

Nell'ambito della legislazione cantonale e federale sono numerose le disposizioni di legge che riguardano la politica familiare e toccano aspetti generali o particolari della famiglia, della sua organizzazione, del suo sviluppo e dei suoi componenti. Si pensi alla legislazione in materia scolastica, a quella in materia sanitaria o delle assicurazioni sociali, alle norme di legge in materia fiscale e via dicendo.

Senza ripercorrere l'elenco allegato al Rapporto della commissione consultiva, vengono presentate brevemente alcune leggi, che riguardano più da vicino la politica familiare con particolare riferimento al disegno di legge in esame.

- **Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia del 4 ottobre 2002**

Secondo l'art. 1 di questa legge la Confederazione può concedere, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementari alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione (cpv. 1). Gli aiuti finanziari federali sono concessi solo se anche i Cantoni, le collettività locali di diritto pubblico, datori di lavoro o altri terzi forniscono una partecipazione finanziaria adeguata (cpv. 2).

La durata di validità della legge è di otto anni (art. 10 cpv.2).

- **Legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996**

Mediante questa legge, che rappresenta un'importante misura finanziaria di politica familiare, si è inteso compensare gli oneri finanziari supplementari determinati dall'esistenza di un figlio nella famiglia, riducendo il divario fra il tenore di vita delle famiglie e quello delle coppie senza figli.

Giusta l'art. 1 della legge cantonale, l'assegno di famiglia è una prestazione sociale in denaro, a carattere integrativo e a sostegno degli oneri del figlio e degli oneri familiari.

La legge sugli assegni di famiglia del 1996 prevede 4 tipi di assegni:

- l'assegno di base, riconosciuto ai salariati per i loro figli fino al compimento del 15esimo anno di età. L'ammontare dell'assegno è di fr. 183.- e viene adeguato annualmente all'indice dei prezzi al consumo;

- l'assegno per giovani in formazione e giovani invalidi, riconosciuto ai salariati per i figli fino al termine della formazione, ma al più tardi fino al compimento del 20esimo anno di età. L'ammontare dell'assegno è pari all'assegno di base;
- l'assegno integrativo per consentire alle famiglie con un reddito inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari dell'AVS/AI di coprire il fabbisogno dei figli che non hanno ancora compiuto i 15 anni;
- l'assegno di prima infanzia, riconosciuto al genitore che coabita costantemente con il figlio, il cui reddito è inferiore ai limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari dell'AVS/AI, per il figlio fino al terzo anno di età.

- **Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza (LMI) del 15 gennaio 1963**

Scopo di questa legge sono la promozione e il coordinamento dell'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni.

Giusta l'art. 1 della LMI lo Stato svolge un'azione di prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio, il normale sviluppo fisico o psichico del bambino (lett. a), assume anche in via preventiva la protezione dei minorenni privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto devono essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altra famiglia o ad un Istituto (lett. b) e coordina e incoraggia l'azione della famiglia e delle istituzioni pubbliche e private che operano in questo settore (lett. c).

La revisione di questa legge è oggetto del messaggio del CdS no. 5280 del 25 giugno 2002 e quindi del presente rapporto.

- **Legge di applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza del 2 novembre 1987**

In applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza del 9 ottobre 1981, questa legge dispone l'istituzione di consultori di gravidanza, di regola, nell'ambito degli Ospedali pubblici e ne stabilisce le competenze, i requisiti e il finanziamento.

Come stabilito dalle norme federali, i consultori di gravidanza, denominati dalla legge cantonale "Centri di consulenza e di pianificazioni familiare", offrono assistenza e consulenza in caso di gravidanze problematiche o di interruzione della gravidanza. I centri devono inoltre prestare consulenza e informazione in materia di pianificazione familiare, finalizzata soprattutto alla prevenzione dell'aborto, e di sessualità. Tutte le prestazioni offerte dai centri di consulenza e di pianificazione familiare sono gratuite come prevede del resto la legge federale.

- **Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) del 19 ottobre 1977**

Si tratta della vecchia Ordinanza sull'affiliazione (Ofaff), che è stata modificata il 29 novembre 2002 – anche nel titolo e nell'abbreviazione – sulla base dell'art. 26 della legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA). Le modifiche sono entrate in vigore lo scorso 1. gennaio 2003.

L'ordinanza disciplina le competenze e le procedure concernenti l'accoglimento di minorenni fuori della casa dei genitori.

- **Ordinanza del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d'adozione (OCAdo)**

L'ordinanza disciplina la vigilanza sul collocamento in vista d'adozione in Svizzera.

- **Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista d'adozione dell'8 novembre 1988**

Il regolamento cantonale disciplina le competenze in materia di vigilanza sul collocamento in vista d'adozione e di rilascio, rispettivamente revoca delle autorizzazioni a chi si occupa di collocamenti in vista d'adozione.

- **Regolamento concernente le condizioni per l'affidamento dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000**

Ai sensi dell'art. 1, questo regolamento disciplina:

- a) l'affidamento familiare;
- b) l'affidamento familiare diurno;
- c) l'autorizzazione e la vigilanza sugli istituti per minorenni;
- d) il riconoscimento e il sussidiamento degli istituti previsti dalla LMI.

5. LA NUOVA LEGGE PER LE FAMIGLIE

La genesi, gli scopi, le finalità, gli obiettivi, l'analisi, gli indirizzi e le innovazioni della Legge sul sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) sono contenuti e precisati nel messaggio del Consiglio di Stato del 25 giugno 2002. Il presente rapporto si limita pertanto a presentare in sintesi gli obiettivi più importanti della Lfam, che si prefigge in particolare di:

- promuovere in generale il benessere delle famiglie e dell'infanzia;
- promuovere **attività di accoglienza** complementari alle famiglie e alla scuola durante le ore di lavoro o di formazione dei genitori, segnatamente attraverso l'offerta di strutture quali asili nido, famiglie diurne e servizi extrascolastici;
- aggiornare **misure di sostegno educativo** rivolte ai minorenni e alle famiglie confrontate con situazioni di disagio o di difficoltà, favorendo il mantenimento, rispettivamente il recupero delle relazioni personali fra figli e genitori;
- aggiornare **misure di protezione, di sostegno e di accoglienza** rivolte ai minorenni il cui sviluppo è compromesso e ai quali la famiglia non può più assicurare un ambiente adeguato, attraverso l'offerta di strutture quali le famiglie affidatarie o i centri educativi;
- rafforzare le reti di solidarietà a livello locale, sostenendo **attività di incontro, socializzazione e partecipazione** a favore dell'infanzia e delle famiglie;
- promuovere e sostenere attività e progetti finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'autonomia delle famiglie e di ogni singolo componente, segnatamente mediante adeguata **informazione, prevenzione, formazione e consulenza**;

- sviluppare una politica familiare coordinata e integrata, attraverso la creazione di un organismo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato per tutte le tematiche familiari (**l'osservatorio cantonale di politica familiare**);
- coordinare le risorse sul territorio e l'uso razionale ed equo dei mezzi finanziari dell'ente pubblico.

6. DISCUSSIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione della Legislazione ha esaminato e discusso il messaggio no. 5280 in occasione di 8 sedute e precisamente il 13 novembre 2002, il 15, il 22 e il 29 gennaio 2003, il 12 febbraio 2003, il 21 maggio 2003, il 4 e l'11 giugno 2003.

Nell'ambito dei lavori commissionali, sono state discusse differenti questioni e problematiche che riguardano la Lfam e che vengono sinteticamente riprese nel presente rapporto.

Ruolo dello Stato

È stato più volte precisato – in particolare dalla Consigliera di Stato on. Patrizia Pesenti nell'ambito dell'audizione commissionale del 13 novembre 2002 – che lo Stato riconosce la **centralità delle famiglie**, la loro importanza e la loro insostituibilità per la crescita e il benessere delle persone. Lo Stato **non può e non deve sostituirsi alle famiglie e alle loro scelte**. Al cittadino deve quindi essere garantita piena libertà nelle scelte che riguardano la propria famiglia. Lo Stato deve per contro assumere la responsabilità di favorire una politica che assicuri alle famiglie e ai loro componenti condizioni dignitose di crescita e di sviluppo. Lo Stato ha inoltre il compito di proteggere l'infanzia e di offrire possibilità di accoglienza per i bambini con genitori che lavorano. L'intervento dello Stato deve comunque essere **sussidiario e complementare** alle iniziative della società civile e della solidarietà tra le differenti generazioni. La politica familiare dello Stato **non vuole e non deve essere una politica di stampo assistenziale**, ma intende sostenere le famiglie, là dove necessario, nell'assolvere i compiti di loro competenza, creando segnatamente i presupposti affinché le famiglie stesse possano esprimere tutte le risorse e potenzialità di cui dispongono.

Indirizzi politici della nuova Lfam

La nuova legge, rispetto all'attuale LMI, intende **privilegiare l'autonomia delle famiglie e la loro responsabilizzazione**, evitando il più possibile di sostituirsi ai compiti dei genitori. La Lfam attualizza le misure di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie confrontate con situazioni di disagio o di crisi. I provvedimenti sono diversificati a dipendenza della gravità della situazione. I provvedimenti non sono immediatamente mirati a sostituire la famiglia o ad allontanare il minorenne, ma intendono favorire il mantenimento delle relazioni personali fra figli e genitori, sostenendo la famiglia nel recupero della funzione educativa. L'intervento socio-educativo viene attuato sulla base di un progetto che coinvolge la famiglia e i servizi. Se e sino a quando è possibile, vengono quindi recuperate e ricostituite le potenzialità della famiglia stessa, soprattutto per garantire il mantenimento del minorenne presso i propri genitori. Quando per contro la famiglia non è più in grado di assicurare al minorenne un ambiente adeguato, tanto da comprometterne o minacciarne il

benessere e lo sviluppo, si rende necessario il collocamento presso famiglie affidatarie o centri educativi.

Definizione e concetto di famiglia

Nell'ambito delle discussioni commissionali è stato chiesto di voler inserire nella legge l'estensione del concetto di famiglia alla donna in stato di gravidanza. Tra gli scopi di questa legge vi è infatti anche quello di coordinare tutte le problematiche che riguardano la famiglia. È quindi importante inserire nella Lfam anche la questione della maternità, trattandosi di una tematica importante legata alla famiglia. Del resto la legge attualmente in vigore, la LMI, all'art. 1 lett. a) stabilisce espressamente: «*Lo Stato promuove e coordina, nell'ambito della presente legge, l'assistenza sociale a favore della maternità e dei minorenni, in particolare: a) svolge un'azione di prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio, il normale sviluppo fisico o psichico del bambino*». L'estensione richiesta sarebbe inoltre opportuna e necessaria per includere nei compiti di monitoraggio dell'Osservatorio cantonale della politica familiare (art. 5 cpv. 2 Lfam) anche quelli relativi alla gravidanza e alla maternità (controllo del numero di gravidanze, controllo del numero d'interruzioni di gravidanza, ecc.). Non si tratta comunque di aggiungere un terzo capitolo (questione maternità) alla Lfam, di cui il primo riguarda il sostegno alle attività delle famiglie e il secondo la protezione dei minorenni. Si tratta più semplicemente di ricordare il fondamentale principio, secondo cui la famiglia esiste anche prima della nascita del figlio, quando la donna si trova in stato di gravidanza e che la maternità merita l'attenzione e il sostegno garantiti alle famiglie nella legge in esame. A questo proposito si ricorda inoltre che la maternità è regolata anche da altre leggi, in particolare dalle disposizioni in materia di consultori di gravidanza.

Formazione del personale dei nidi dell'infanzia

Attualmente esistono 6 nidi dell'infanzia riconosciuti dal Cantone per un totale di circa 300 posti. In Ticino vi sono inoltre altri 17 nidi dell'infanzia, nati spontaneamente, che all'ora attuale non beneficiano di alcun sussidio da parte del Cantone. Uno degli obiettivi della Lfam è proprio quello di facilitare l'offerta e l'estensione dei servizi, favorendo soluzioni di sostegno alle famiglie, quali l'affidamento presso famiglie diurne e asili nido. Si tratta di soluzioni che fanno capo a personale adeguato e dove la possibilità di personale qualificato è limitata, anche e soprattutto in considerazione di un necessario contenimento dei costi. Nel corso delle discussioni commissionali si sono confrontate due distinte tendenze. Da una parte chi sosteneva la necessità di ridurre al minimo i requisiti richiesti agli asili nido – segnatamente per quanto concerne la formazione del personale - per l'ottenimento dei sussidi di cui all'art. 11 della legge in esame. D'altra parte chi riteneva la necessità di consolidare, rispettivamente aumentare i cosiddetti “*criteri di qualità*” di cui all'art. 11 cpv. 2 lett. f), con particolare riferimento proprio alla formazione specifica del personale. La Commissione ha ritenuto infine di seguire una via di mezzo, peraltro già percorsa e collaudata nell'ambito dei criteri applicati per il rilascio dell'autorizzazione a gestire strutture per la prima infanzia previsto dalla legislazione federale, segnatamente dall'art. 13 Ofaff, ora OAMin. Si tratta sostanzialmente di applicare gli attuali requisiti indicati nelle “*direttive concernenti gli asili nido*” emanate dal Dipartimento delle opere sociali, ora Dipartimento della sanità e della socialità, il 1. gennaio 2002. Il rispetto di tali requisiti è necessario e sufficiente per garantire e tutelare la sicurezza fisica e psichica dei piccoli che faranno capo ai nidi dell'infanzia di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c Lfam.

7. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

All'art. 1, che definisce lo scopo della nuova legge per le famiglie, la Commissione ha deciso a maggioranza di modificare la sistematica del testo di cui alla lettera a). La Commissione ritiene in particolare che lo Stato debba anzitutto favorire l'autonomia e la responsabilità delle famiglie.

Questo principio deve essere messo in evidenza, precedendo, nella formulazione del testo di cui all'art. 1 lett. a), la frase secondaria concernente la promozione delle prestazioni a sostegno delle famiglie.

Rispetto al testo del messaggio, è stato quindi apportato il seguente cambiamento:

a) *favorire l'autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra la famiglie.*

Sempre all'art. 1 si osserva come le prestazioni di protezione di cui alla lett. b) siano rivolte anche alle gestanti, oltre che ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi. Già l'art. 1 della legge attuale - come del resto il titolo stesso "Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza" - contempla esplicitamente nei suoi scopi l'impegno da parte dello Stato nella "*prevenzione delle cause che possono pregiudicare il normale svolgimento della gravidanza, del parto e del puerperio*" (art. 1 lett. a). La Commissione ritiene, a maggioranza, che non vi sia motivo per escludere questo impegno nella formulazione dello scopo della nuova legge per le famiglie.

La modifica della lett. b) dell'art. 1 del disegno di legge in esame – con l'aggiunta "alle gestanti" si giustifica inoltre formalmente anche dal fatto che differenti prestazioni contemplate nella nuova legge (vedi per es. gli art. 10, 16 e 19) interessano e riguardano anche le gestanti medesime.

Rispetto al testo del messaggio, è stato quindi apportato il seguente cambiamento:

b) *assicurare le prestazioni di protezione rivolte **alle gestanti**, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi.*

Per quanto attiene all'art 1 lett. b), si precisa infine che il termine "*minorenni*" comprende le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 2

L'art. 2, che delimita il campo di applicazione della legge, al cpv. 2 definisce le famiglie quali coppie o persone singole con figli minorenni. La definizione, che riprende quella contenuta nel rapporto finale *La politique familial en Suisse* pubblicato nel 1982, vuole considerare la pluralità dei tipi di famiglia e delle forme di convivenza tra genitori e figli presenti nell'odierna realtà sociale. Per questo motivo la legge ha optato per il termine plurale "famiglie".

La definizione non comprende e non si estende per contro alle coppie omosessuali, il riconoscimento delle stesse non essendo peraltro di competenza del presente disegno di legge. La Commissione ha respinto a maggioranza un emendamento, che proponeva una formulazione dell'art. 2 cpv. 2 più estesa, riconoscendo segnatamente nella definizione di famiglia ai sensi della legge *“una o più persone adulte che vivono con bambini minorenni”*.

Nell'ambito della discussione sull'estensione del campo di applicazione della presente legge, si è ritenuto necessario precisare il principio, secondo cui chi detiene l'autorità parentale ha completa autonomia e responsabilità nella crescita del minore. Nel caso in cui il o i minori fossero affidati ai nonni, trattandosi di affidamento familiare si applicherebbero le norme dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) e di conseguenza anche la presente legge per le famiglie.

L'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) a partire dal 1. gennaio 2003, sostituisce nel titolo, nell'abbreviazione e in alcune sue norme, l'ordinanza federale sull'affiliazione (Ofaff).

In merito all'art. 2 cpv. 3, la Commissione ha discusso sull'opportunità di riunire a livello legislativo le disposizioni che disciplinano sia le competenze e le procedure concernenti l'accoglimento di minorenni fuori della casa dei genitori, sia le competenze in materia di vigilanza sul collocamento in vista d'adozione.

In particolare la Commissione ha discusso sull'opportunità di approfittare della nuova legge per le famiglie per raggruppare le norme che si occupano del settore del collocamento e dell'adozione di minori sia sul piano legislativo, integrando il regolamento esistente nel futuro regolamento di applicazione della Lfam, sia su quello organizzativo, non giustificandosi nell'evenienza concreta la dispersione di servizi che si occupano, da una parte, di affidamento senza prospettive di adozione e, dall'altra, di adozioni. Si ritiene che non vi siano infatti motivi che giustificano l'esistenza di due servizi differenti: l'uno con lo scopo di verificare se una famiglia è in grado o meno di accogliere e occuparsi sistematicamente di minori (affidamento familiare), l'altro per verificare se una famiglia è in grado o meno di adottare uno o più minori.

La Commissione, senza proporre modifiche al presente disegno di legge per le famiglie, con il presente rapporto invita il Consiglio di Stato a voler coordinare i servizi esistenti, procedendo alle modifiche legislative del caso, segnatamente quando verrà allestito e redatto il regolamento di applicazione della nuova Lfam.

Sempre in merito alla discussione sull'art. 2 cpv. 3, la Commissione non ritiene necessario il riferimento specifico all'Ofaff, che peraltro è stata recentemente modificata e aggiornata (cfr. pt. 2 del presente rapporto), mentre ritiene sufficiente un riferimento più generico alle norme di diritto federale.

Rispetto al testo del messaggio, la commissione ha ritenuto di modificare il cpv. 3 dell'art. 2 come segue:

³*Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti **dalle norme federali in materia di affiliazione e di adozione.***

TITOLO II – COMPETENZE

Articolo 3

cpv. 1 e 2: vedi messaggio

cpv. 3 lett. d: in risposta alla domanda a sapere se la promozione di strutture per l'accoglienza dei figli di persone che lavorano rientra nei compiti di coordinamento e se, in caso negativo, non sarebbe il caso di trovare una formulazione che vada in tal senso, si ricorda come la Lfam sia fondata su tre principali pilastri:

- **provvedimenti generali**, quali la prevenzione, la formazione, la sensibilizzazione e la ricerca, per i quali è data competenza al Consiglio di Stato (lett. b);
- **provvedimenti di sostegno** alle famiglie, per accedere ai quali non è necessaria l'intermediazione di alcun servizio (ad esempio, il fatto che si possa far capo a famiglie diurne piuttosto che ad asili nido). Si tratta di misure di sostegno alle famiglie, che mantengono in tutto e per tutto il loro ruolo genitoriale e la loro competenza nella crescita dei figli;
- **provvedimenti di protezione** della famiglia e dei minori, per i quali è necessario che lo Stato abbia un ruolo d'intermediazione tra il bisogno e l'offerta che lo stesso Stato, unitamente ad altri enti pubblici e privati, potrà mettere in campo per rispondere alla domanda (lett. d).

Nel campo delle misure di protezione è necessaria una sorta di pianificazione e di valutazione delle risposte. Per quanto riguarda invece le misure di sostegno alla famiglia, l'intervento dello Stato è in termini di contributi e non in termini pianificatori.

Il problema a sapere se anche in questo settore di misure di sostegno alle famiglie lo Stato debba essere un po' più direttivo, sollecitando ad esempio il mondo del lavoro, affinché offra delle risposte a questo genere di bisogni (l'unico esempio in Ticino è quello della TSI, che ha creato un asilo nido aziendale per i propri dipendenti) è una scelta di tipo politico. In futuro occorrerà analizzare anche proposte di questo genere, valutando se, rispettivamente quale ruolo potrà avere lo Stato nel favorire supportare o subsidiare questo tipo di iniziative.

cpv. 3 lett. h: come per l'art. 2 cpv. 3, non si ritiene necessario il riferimento specifico all'Ofaff, in quanto è sufficiente un riferimento più generico alle norme di diritto federale.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato il seguente cambiamento:

*h) concede le autorizzazioni **ai sensi delle norme federali in materia di affiliazione e di adozione***

cpv. 4: in merito al servizio e all'estensione delle competenze al Consiglio di Stato, la Commissione ritiene di precisare come debbano comunque essere sempre rispettati i principi costituzionali, segnatamente quando si intende legiferare su oggetti di particolare importanza, nonché su crediti di gestione corrente.

Sempre per quanto attiene al cpv. 4 dell'art. 3, la Commissione ritiene di sostituire la lett. a) con la lett. b) e viceversa, per motivi di opportunità di sistematica.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

a) applica la legislazione federale in materia;

b) *definisce l'ammontare della spesa di collocamento rimborsata ai sensi degli art. 47 a segg. della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) per la cura del figlio durante l'esercizio di un attività lucrativa.*

Articolo 4

Si precisa come i Comuni, in materia di attività di sostegno alle famiglie, non abbiano esclusivamente i compiti e gli attributi indicati all'art. 4. I Comuni conservano quindi un'autonomia residua che la Lfam non intende limitare.

Articolo 5

cpv. 1: vedi messaggio

cpv. 2: lo scopo dell'Osservatorio - che sostituisce in pratica la Commissione consultiva e di vigilanza di cui all'art. 22 dell'attuale LMI - è di fare in modo, attraverso valutazioni, verifiche ed eventuali proposte di modifiche legislative, che le misure previste dalla Lfam e da altre leggi concorrano effettivamente e concretamente a soddisfare i bisogni e le necessità delle famiglie.

Lo studio dell'evoluzione dei bisogni familiari (lett. a), le proposte di modifiche legislative (lett. b) e le valutazioni di cui alla lett. c, comprendono e includono anche l'ambito della maternità e i problemi ad essa connessi.

Articolo 6

vedi messaggio

TITOLO III – PRESTAZIONI

Capitolo I – Attività di sostegno alle famiglie

Articolo 7

cpv. 1 lett. a: la norma precisa che i nidi dell'infanzia accolgono “*di regola*” bambini fino ai 3 anni, quindi con possibilità, in via eccezionale, di accogliere bambini di età superiore ai 3 anni, in considerazione del fatto che vi sono Comuni che non dispongono di scuole per l'infanzia. Si precisa che attualmente esistono 6 nidi dell'infanzia riconosciuti dal Cantone per un totale di circa 300 posti. In Ticino vi sono inoltre altri 17 nidi dell'infanzia, nati spontaneamente in risposta alle richieste e alle necessità di differenti famiglie, che all'ora attuale non beneficiano di alcun sussidio da parte del Cantone. Lo scopo e l'obiettivo della normativa in questione è proprio quello di disciplinarne il riconoscimento e il sostegno, per rispondere ai bisogni crescenti da parte di numerose famiglie.

cpv. 1 lett. b: vedi messaggio

cpv. 1 lett. c: in merito al criterio di scelta del limite d'età, si è ritenuto di fissarlo a 15 anni, in quanto corrisponde a quello indicato dall'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin). Con l'avverbio “*prevalentemente*” si è tuttavia

ritenuto di non escludere a priori questo genere di accoglienza, in via eccezionale, anche a minorenni che hanno superato il 15esimo anno di età.

La Commissione ha discusso un emendamento, inteso a estendere gli affidamenti di cui alla lett. c) anche alle *colonie diurne e residenziali*, come proposto in uno dei punti centrali dell'iniziativa Carobbio Guscetti del 30 novembre 1998. Più che la nuova Lfam in esame, tale proposta concerne la legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973. La Commissione ritiene pertanto di respingere l'emendamento per quanto attiene alla norma in oggetto e di rinviare la discussione nell'ambito dell'esame concernente la modifica di altre leggi (vedi allegato al messaggio del CdS).

cpv. 2: si precisa che con sostegno ai “*genitori*” si intende sostegno alla “*famiglia*” ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del presente disegno di legge.

Articolo 8

I riferimenti all'Ofaff indicati nel titolo marginale (*art. 12 e 13 Ofaff*), nel cpv. 1 (“*ai sensi dell'art. 13 Ofaff*”) e nel cpv. 2 (“*ai sensi dell'art. 12 Ofaff*”) vanno sostituiti con l'abbreviazione **OAMin**.

Articolo 9

Il limite di età posto a 12 anni è giustificato, tra le altre cose, dalla necessità di distinguere il campo di applicazione della Lfam rispetto alla legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996, che prevede il sostegno alle attività giovanili organizzate da giovani in età compresa dai 12 ai 30 anni. La scelta è stata quindi fatta per ragioni di chiarezza a livello di applicazione della legge, nel senso che se la fascia di età si sovrapponesse a quella di un'altra normativa, in casu la legge giovani, non vi sarebbe chiarezza circa la base legale cui riferirsi per il riconoscimento delle iniziative. Nella fattispecie, si tratta di associazioni di genitori che provvedono all'organizzazione di attività d'incontro, di socializzazione e di partecipazione, quindi per i ragazzi con i quali vi è ancora un legame di attaccamento e di dipendenza. La legge giovani promuove per contro una sorta d'indipendenza, per cui vi è un altro tipo di gestione delle attività. Nella formulazione della norma in oggetto è stato inserito l'avverbio “*prevalentemente*”, per non precludere ai ragazzi di età superiore ai 12 anni la partecipazione, in via eccezionale, alle iniziative di incontro elencate nella disposizione di legge.

La Commissione ha discusso anche la problematica sollevata all'art. 5 del disegno di legge annesso al testo dell'iniziativa presentata da Carobbio Guscetti, concernente la concessione da parte del Cantone e dei Comuni alle associazioni e ai gruppi promotori «*dell'uso, in ogni periodo dell'anno, gratuitamente o a prezzi modici, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre proprietà pubbliche*» (art. 5 lett. a), nonché «*la messa a disposizione di documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture*» (art. 5 lett. b). La questione era già stata posta relativamente all'applicazione della legge giovani. In quell'ambito è stato modificato il regolamento che disciplina l'uso degli spazi scolastici, segnatamente per facilitare l'accesso gratuito per le attività giovanili elencate nella relativa legge. La Commissione ritiene che lo stesso trattamento potrà e dovrà essere garantito, a livello di spazi pubblici cantonali, anche ai gruppi o associazioni di famiglie che intendono realizzare le attività elencate nella Lfam, segnatamente nella norma in esame. Per contro,

la Commissione non ritiene possibile, né opportuno imporre l'uso gratuito di strutture e di spazi di proprietà e di competenza dei Comuni. Con il presente rapporto ci si limita quindi a rivolgere un invito, affinché anche i Comuni mettano a disposizione i loro spazi e le loro strutture per le attività di cui all'art. 9 Lfam.

Articolo 10

Si precisa che la consulenza sanitaria e sociale è il lavoro svolto dalle consulenti materno-pediatrie, operanti presso i Servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), le quali si recano a domicilio, durante la gravidanza, ma soprattutto dopo la nascita del bambino, per sostenere le madri nell'imparare a prendersi cura dei propri figli, per quanto riguarda l'alimentazione, la pulizia e la relazione mamma-bambino. Si tratta quindi di un servizio svolto già attualmente. La Lfam non presenta alcuna modifica, né in termini di organizzazione, né in termini di costo, al settore dell'assistenza e cura a domicilio, limitandosi a migliorarne il coordinamento.

Articolo 11

Cpv. 1: vedi messaggio

Cpv. 2 lett. a, b, c: vedi messaggio

Lett. d: vedi messaggio

Lett. e: il testo viene adattato nel senso che il riferimento all'Ofaff viene sostituito con il riferimento all'OAMin.

Lett. f: La Commissione ha discusso a lungo in merito alla precisazione, rispettivamente delimitazione dei **criteri di qualità di cui al cpv. 2 lett. f**. In particolare la Commissione ha discusso in merito a tre possibili soluzioni:

- mantenere gli attuali criteri e requisiti indicati nelle "*direttive concernenti gli asili nido*" emanate dal Dipartimento delle opere sociali il 1. gennaio 2002;
- ridurre e abbassare gli attuali criteri e requisiti per evitare un'eccessiva professionalità e favorire il più possibile il volontariato;
- aumentare e alzare gli attuali criteri e requisiti per garantire una certa qualità del servizio anche in considerazione dell'intervento finanziario dello Stato.

Attualmente in Ticino vi sono 6 nidi dell'infanzia, per un totale di 300 posti, **riconosciuti** come istituti sociali e sussidiati dal Cantone sulla base della LMI. Parallelamente a questi, ritenute le esigenze e le necessità delle famiglie, negli anni '90 sono stati creati, su base privata, altri 17 asili nido che offrono complessivamente 335 posti. Questi asili nido sono **autorizzati** ma non beneficiano dei sussidi da parte dello Stato.

Proprio in considerazione dell'aumento dei nidi dell'infanzia avvenuto negli anni '90, è stata avviata un'indagine per verificare le condizioni di accoglienza e successivamente, in collaborazione con la Commissione di vigilanza sulla LMI, sono state elaborate alcune direttive per il rilascio dell'autorizzazione a gestire strutture per la prima infanzia previsto dalla legislazione federale, segnatamente dall'art. 13 Ofaff, ora OAMin. Si trattava allora, da una parte, di non ostacolare l'iniziativa di enti e associazioni private che nascevano spontaneamente in risposta ai bisogni sempre più diffusi da parte delle famiglie e, dall'altra

parte, di fissare delle condizioni minime a salvaguardia di una serie di esigenze della “*petite enfance*” (da 0 a 3 anni) legate allo sviluppo fisico, sociale, affettivo, ecc.

Il 1. gennaio 2002 il Dipartimento delle opere sociali ha pertanto emanato le “*direttive concernenti gli asili nido*”, che regolano i requisiti necessari per il rilascio dell’**autorizzazione** agli asili nido ai sensi dell’art. 13 OAMin.

L’art. 1 delle direttive definisce il campo di applicazione:

- sono considerati asili nido i centri diurni, ai quali vengono affidati bambini di regola di età inferiore ai 4 anni, con una capacità di accoglienza superiore ai 5 bambini, aperti più di 15 ore alla settimana (art. 1.1);
- non sono considerati asili nido ai sensi delle direttive - e quindi non soggiacciono ad autorizzazione - i centri diurni diretti e animati dai genitori e dai parenti dei bambini ospitati (art. 1.1.a), i centri diurni che offrono esclusivamente un servizio di “baby sitting” occasionale, limitato ad un massimo di 2 ore al giorno per bambino senza servizio pasti (art. 1.1.b) e neppure i centri destinati all’accoglienza dei bambini esclusivamente per lo svolgimento di attività specifiche, quali lo sport, la musica, il teatro e la pittura (art. 1.1.c).

In pratica, vengono autorizzati solamente i nidi d’infanzia che offrono prestazioni finalizzate a conciliare il tempo di cura (famiglia) con il tempo di lavoro, che si occupano con regolarità durante il giorno, la settimana e l’anno dei bambini e che esigono per questo, come vedremo in seguito, una certa dotazione di personale adeguatamente formato.

L’art. 2 definisce i **requisiti necessari** per il rilascio dell’autorizzazione, e precisamente:

- spazi e locali adeguati: l’ubicazione in un luogo tranquillo e discosto dal traffico, preferibilmente in locali a piano terra, separati per ogni funzione (locale riposo, locale per igiene personale, spazio cucina, spazio multiuso, terrazza aperta e spazio esterno) (art. 2.1), l’arredamento e materiale adatto (art. 2.2) e le misure anti-incendio e l’osservanza delle indicazioni dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e delle direttive del Laboratorio cantonale sulle derrate alimentari, gli oggetti d’uso e i giocattoli (art. 2.3);
- regole in materia di salute e igiene: sono richieste condizioni ottimali dei locali e del materiale, il rispetto delle norme di conservazione e preparazione delle derrate alimentari, la consulenza di un medico pediatra, misure di prevenzione di malattie contagiose (art. 2.4).
- requisiti minimi di formazione del personale: tutto il personale deve essere maggiorenne (ad eccezione di stagiaires e personale ausiliario), in buona salute e di buona condotta (art. 2.5.1), la Direzione deve essere composta da almeno una persona con formazione pedagogica o sociale o sanitaria (art. 2.5.2), deve essere rispettato il rapporto numerico adulti/bambini di cui all’art. 2.5.3, nell’équipe composta da due unità, una di queste deve possedere una formazione pedagogica o sociale o sanitaria e, di seguito, **una su tre** (art. 2.5.4), il personale non formato deve possedere un’esperienza pratica nell’ambito della prima infanzia e adeguate capacità educative (art. 2.5.5);
- attività quotidiane: devono essere organizzate nel rispetto dei bisogni dei bambini, prevedendo condizioni differenziate in funzione delle diverse fasce di età (rispetto dei ritmi individuali fino a 18 mesi, successivamente, regolarità dei momenti dedicati al sonno, all’alimentazione e all’igiene personale); le attività devono inoltre incoraggiare

l'apprendimento, l'autonomia personale, della comunicazione e del rispetto delle regole del gruppo (art. 2.6).

La Commissione ritiene che i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione elencati nelle direttive del 1. gennaio 2002 sono **necessari e sufficienti** per garantire e tutelare la sicurezza fisica e psichica dei piccoli che faranno capo ai nidi dell'infanzia di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c) Lfam. Tali requisiti, necessari per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 13 OAMin, possono pertanto valere quali "**critéri di qualità**" di cui all'art. 11 cpv.2 lett.f Lfam.

Per motivi di chiarezza e semplificazione la Commissione ritiene di precisare e aggiungere nella norma di legge in esame il riferimento ai menzionati requisiti contenuti nelle direttive emanate dal DOS, ora DSS.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

f) **soddisfano i criteri di qualità e, per l'organizzazione delle attività ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a), i requisiti necessari definiti dalle direttive concernenti gli asili nido.**

La Commissione sottolinea inoltre che, per quanto attiene alle famiglie diurne, è importante valorizzare la famiglia come struttura di accoglienza in quanto risposta più puntuale, immediata e vicina alle esigenze della famiglia. A pag. 48 del messaggio è riportata una tabella che mostra l'evoluzione, quasi esponenziale, del servizio di famiglie diurne negli ultimi anni (151 famiglie nel 1994 e 298 nel 2000). Va inoltre ricordato come tale servizio risponda alle esigenze delle famiglie non solo per i bambini da 0 a 3 anni, ma per tutta la fanciullezza, e precisamente fino ai 12 anni e quindi almeno fino al termine della scuola elementare. Questo servizio è molto importante, poiché le madri che svolgono un'attività lavorativa hanno spesso bisogno di qualcuno che si occupi dei loro figli durante la fascia oraria del mezzogiorno e durante le ore che seguono l'orario scolastico, ossia dalle 16.00 alle 18.00. In questo caso, essendo il bambino fuori età per l'asilo nido, si può far capo ai centri di accoglienza per attività extrascolastiche, oppure alle famiglie diurne (potrebbe trattarsi dei vicini di casa, oppure della famiglia di un compagno di scuola, per cui vi è già anche un rapporto di fiducia). I requisiti richiesti alle famiglie diurne non corrispondono evidentemente a quelli previsti per gli asili nido: sostanzialmente, è necessaria e sufficiente un'esperienza materna e, quale unica esigenza formale, il rispetto dell'OAMin. Le singole famiglie devono quindi annunciarsi all'autorità competente cantonale per poter svolgere la loro attività di accoglienza. In Ticino il servizio di accoglienza dei bambini presso le famiglie diurne è organizzato e coordinato su tutto il comprensorio cantonale da tre enti: l'Associazione famiglie diurne del Sopraceneri con sede a Locarno, l'Associazione famiglie diurne del Luganese con sede a Vezia e l'Associazione famiglie diurne del Mendrisiotto con sede a Vacallo. Queste tre Associazioni, sovvenzionate con le 4.48 unità di personale riportate nella tabellina, mettono in relazione le famiglie che intendono affidare il proprio figlio e le famiglie disponibili ad accogliere un bambino durante il giorno e preparano le famiglie diurne al loro compito.

Cpv. 3: Si precisa che in base all'art. 11 cpv. 3 possono beneficiare di un sussidio per la realizzazione delle attività ai sensi dell'art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell'art. 11 cpv. 2 lett. a), d) e f) e che non perseguono scopo di lucro. Se una famiglia diurna non intende far parte di un'associazione, deve comunque

annunciarsi all'autorità competente cantonale. Essa non beneficerà tuttavia di alcun sussidio da parte del Cantone.

Articolo 12 e 13

vedi messaggio

Articolo 14

Il Parlamento cantonale ha approvato in data 5 giugno 2001 il decreto legislativo del 16 dicembre 1999 concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome, il quale prevede la possibilità di adottare lo strumento del contributo fisso oppure quello del mandato con contratto di prestazione. Nel caso in esame, per le **attività di sostegno alla famiglia** (art. 7 e art. 9 Lfam) è stato proposto il **contributo fisso** poiché si tratta di attività che non necessitano di una pianificazione cantonale, di attività che richiedono contributi contenuti e per le quali è possibile stabilire semplici condizioni da specificare nelle decisioni di assegnazione del contributo. Inoltre, essendo tali attività in numero elevato, la scelta del contratto di prestazione avrebbe comportato un lavoro amministrativo più oneroso. Questo non significa tuttavia che la decisione del rilascio del contributo non possa essere vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi legati alle prestazioni.

Per le **attività di protezione dei minorenni** è stato invece scelto lo strumento del mandato con **contratto di prestazione**.

L'aliquota del 40% nasce dalla ricerca di una modalità equa di contributo, che permetta di sostenere i nidi d'infanzia in maniera adeguata, senza tuttavia togliere a chi affida il bambino la responsabilità del pagamento di una partecipazione alla retta. Si è voluto quindi **responsabilizzare** la famiglia che affida il minorenne, per evitare che s'ingeneri il principio di facile delega all'affidamento. Per gli asili nido oggi riconosciuti, la norma fissata al cpv.1 significa una diminuzione dell'importo corrisposto attualmente, per quanto attiene alle attività di sostegno alle famiglie (capitolo I della legge). Per contro, nella misura in cui gli asili nido garantiranno provvedimenti di protezione (capitolo II della legge), le modalità di sussidi per l'esercizio sono disciplinati dall'art. 28.

Oggi, il costo per gli asili nido sussidiati è mediamente di 140.- franchi al giorno. Con l'approvazione e l'applicazione della norma di legge in esame, tale costo dovrebbe ridursi a circa 90.- franchi al giorno e questo anche in virtù delle direttive elaborate per i criteri di qualità. Resta invece riservato l'intervento a protezione del minorenne, poiché in questo caso vi è necessità di personale più specializzato, in quanto è necessario cercare di recuperare subito nella prima infanzia i deficit evolutivi ed educativi.

Un nido dell'infanzia potrà comunque ricevere un mandato di prestazione per un certo numero di posti per protezione di minorenni, a seconda del fabbisogno stabilito tramite la pianificazione cantonale. In tal caso vi saranno due modalità d'intervento diverse, anche nel riconoscimento del sussidio.

In merito l'aliquota dei costi di esercizio riconosciuti, la stessa è stata decisa al 75%, ritenuto che si tratta di associazioni e di enti di volontariato, che prestano il loro operato a titolo non remunerativo. Ad essi vengono quindi riconosciuti i costi di esercizio quali il materiale didattico, lo spazio occupato, ecc.

Capitolo II – Provvedimenti di protezione

Articolo 15

Cpv. 1:

Nell'ambito della discussione avvenuta in seno alla Commissione è emersa la preoccupazione relativamente all'intervento dello Stato in casi di abusi e maltrattamenti su minori, che, secondo la norma in esame, dovrebbe avvenire unicamente su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell'autorità parentale o su decisione dell'autorità tutoria o giudiziaria. A questo proposito si rileva innanzitutto come oggi vi sia una sensibilità accresciuta di fronte a certe problematiche di maltrattamento e di abuso sui minori, per cui, soprattutto in riferimento all'ambiente extrafamiliare (ambiente della scuola, ambiente sociale, ecc.), vi è una maggior sensibilizzazione rispetto al passato e quindi una maggiore propensione a segnalare situazioni a rischio o di maltrattamento conclamato. Il problema che resta ancora in parte da risolvere e gestire al meglio è quando la violenza avviene entro le mura domestiche (si tratta della maggior parte dei casi) e dove il parente o il vicino è titubante e restio nel richiedere l'intervento delle autorità amministrative o giudiziarie. Occorre proseguire e rafforzare il lavoro di sensibilizzazione della società, affinché la tutela dell'infanzia e la promozione dei diritti dei bambini diventi un valore acquisito e condiviso da tutti. A conferma di questa accresciuta sensibilità, il Consiglio nazionale ha recentemente discusso e accettato il principio del perseguimento d'ufficio dei reati inerenti alla violenza domestica fra coniugi. Questo principio, qualora fosse approvato anche dal Consiglio degli Stati, potrà essere inserito nella legislazione federale in materia di diritto penale. Ciò premesso, rimane tuttavia difficile trovare una soluzione pratica e percorribile che consenta di intervenire sempre e dovunque, segnatamente in quei casi che restano coperti dall'omertà.

Cpv. 2, 3 e 4:

vedi messaggio

Articolo 16

Le prestazioni di servizio sociale individuale elencate all'art. 16 sono gratuite, ossia non soggette a fatturazioni da parte dell'autorità che le ordina e a carico delle famiglie o dei loro singoli membri che ne beneficiano. Queste prestazioni, come attualmente prevede anche la LMI, sono fornite dal Cantone. La Commissione tutoria regionale può tuttavia decidere di conferire mandato a un privato (ad esempio, ad un medico psichiatra privato). In tal caso, la prestazione è a pagamento.

La Commissione, al fine di evitare eventuali futuri malintesi relativamente alle destinazioni finali di eventuali fatture, ritiene utile ancorare nella legge il principio della gratuità delle prestazioni fornite in base alla norma in esame.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

1 Sono prestazioni di servizio ...

2 Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a – f) sono gratuite.

Articolo 17

Il problema della segnalazione ha suscitato una lunga discussione in seno alla Commissione come del resto era accaduto per il commento dell'art. 15 cpv.1.

In particolare è stata posta la domanda a sapere se la disposizione in esame sancisce un **obbligo** di segnalazione per chi opera nei settori dell'educazione, del sociale, della sanità e della polizia e, in caso affermativo, se all'eventuale violazione di tale obbligo non è opportuno e necessario prevedere una sanzione, onde evitare di vanificare il principio stesso della norma.

La Commissione, dopo aver appurato che vi è effettivamente un obbligo di segnalazione, come peraltro già stabiliva la LMI, valuterà l'opportunità di presentare un'iniziativa nella forma generica, finalizzata a verificare la possibilità e le modalità di introdurre nel CPP una disposizione penale a sanzione di chi non ossequia il dovere imposto dalla norma in oggetto.

Articolo 18 - 20

vedi messaggio

Articolo 21

Cpv. 1, 2 e 3:

Quando vi è una richiesta di affidamento, il **principio** è quello di analizzare dapprima le **possibilità di inserimento in una famiglia affidataria**, proprio per assicurare al minore quel clima familiare naturale, difficilmente riscontrabile in un centro educativo. Si parte tuttavia dalla situazione singola, quindi dalla diagnosi fatta sul singolo caso, e la scelta avviene in funzione dei bisogni e delle necessità.

Nel caso di soggetti confrontati con situazioni di difficoltà tali da necessitare l'intervento di persone con una formazione specialistica, la scelta andrà nella direzione dell'affidamento in un centro educativo.

Con la Lfam si è voluto fare in modo di riconoscere e sostenere maggiormente il ruolo e le prestazioni educative fornite dalle famiglie affidatarie, preservandone tuttavia l'attitudine volontaristica. Tale sostegno ha anche uno scopo promozionale relativo all'attività dell'affidamento familiare.

A titolo informativo si osserva come in Ticino vi siano circa **120** minorenni in affidamento familiare, a fronte di circa **200** posti di affidamento residenziale negli istituti sociali. Attualmente, le famiglie affidatarie non ricevono un compenso per le prestazioni offerte, ma unicamente un'indennità da parte dello Stato per i costi e le spese vive provocate dall'accoglienza di minorenni. La retta mensile varia da franchi 860.- a franchi 1'010.- a dipendenza della fascia di età, quando la famiglia affidataria non ha un rapporto di parentela, e da franchi 560.- a franchi 710.- se vi è un legame di parentela. Il costo giornaliero nei centri educativi varia, a seconda degli istituti, da franchi 220.- a franchi 280.- e fino a franchi 340.-, quando si tratta di un centro di accoglienza aperto 24 ore al giorno. I costi presso le famiglie affidatarie sono decisamente inferiori a quelli causati dai centri educativi.

La scelta tra il centro educativo o la famiglia affidataria deve essere comunque ponderata e definita partendo dall'analisi del bisogno e delle reali necessità del minore, l'elemento economico non essendo e non dovendo essere un criterio determinante per la delicata decisione da prendere.

Considerato che le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono **mai** un motivo per un affidamento (cpv. 1, Il frase), l'aggettivo "*sufficiente*" è superfluo e può essere stralciato.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

¹*Il minorenni può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento.*

Cpv. 4: Si ritiene di stralciare il riferimento al “minorenne”, considerato che in casu si tratta della continuazione di un affidamento fino ai 20 anni compiuti.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

⁴*In caso di comprovata necessità l'affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti.*

Articolo 22

La Commissione, a titolo di semplificazione, propone lo stralcio dei cpv. 1 e 2 della norma in esame e la seguente nuova formulazione:

¹*Il Consiglio di Stato è l'autorità competente per l'obbligo di autorizzazione ai sensi della legislazione federale.*

²*I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione.*

³*Il Regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento della autorizzazione.*

Articolo 23

vedi messaggio

Articolo 24

Si precisa che anche nel caso in cui il collocamento è ordinato dall'autorità tutoria il pagamento del contributo rimane a carico e deve essere garantito da chi ha l'obbligo di mantenimento - obbligo che continua anche quando il minorenni è collocato - ossia, in linea di principio, il genitore o i genitori. Nella misura in cui il o i genitori non dovessero disporre dei mezzi finanziari sufficienti per assumere questi oneri, subentrano gli strumenti dell'assistenza o di altre forme d'intervento dello Stato.

La Commissione, a titolo di chiarezza e precisazione e anche a maggiore tutela della famiglia affidataria, ritiene di semplificare le modalità e le procedure previste dalla norma in esame, proponendo il principio dell'intervento immediato da parte dello Stato - che corrisponde e quindi anticipa il contributo - e della successiva surrogazione dello stesso nei diritti della famiglia affidataria fino a concorrenza del contributo corrisposto.

Rispetto al testo del messaggio è stato apportato quindi il seguente cambiamento:

La famiglia affidataria di cui all'art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell'art. 294 CCS, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi.

cpv. 2, 3 e 4: ***stralciati***

Articolo 25

Il secondo capoverso della norma in esame evidenzia e sottolinea la necessità da parte dello Stato di un minimo di pianificazione.

Articolo 26 e 27

vedi messaggio

Articolo 28

La norma in esame disciplina unicamente il finanziamento del Cantone per le prestazioni di servizio educativo (art. 18) e per quelle di accoglienza delle famiglie (art. 19). Attualmente, i Comuni partecipano finanziariamente ai collocamenti presso istituti sociali, nella misura di 30.- franchi al giorno. Essi partecipano inoltre a copertura del deficit per i nidi dell'infanzia, in funzione delle giornate di presenza dei bambini e della forza finanziaria del Comune.

Articolo 29

Cpv. 2:

Richiamando il contenuto dell'art. 20 cpv. 1 e la modifica apportata all'art. 24, la Commissione ha discusso in merito all'opportunità di estendere anche ai centri dove vengono collocati i minorenni, segnatamente a quelli privati, il principio dell'intervento dello Stato nell'anticipo del contributo per quei casi in cui la famiglia non dovesse rispettare l'obbligo di pagamento, perché ad esempio contraria alla decisione relativa al collocamento del proprio figlio. Attualmente, l'ente privato anticipa le spese che può recuperare solo al termine di una lunga e spesso costosa procedura esecutiva. Il trattamento che lo Stato riserva alle famiglie affidatarie nel pagamento del contributo, dovrebbe avere il suo parallelo anche in questa norma. Nell'evenienza concreta non si tratta evidentemente di sancire un obbligo, ma di concedere la possibilità all'istituto che lo ritenesse di chiedere allo Stato l'anticipazione di quanto dovuto dalla o dalle persone che hanno l'obbligo al mantenimento.

Il problema si pone evidentemente e comunque prevalentemente nei casi di collocamenti decisi dall'autorità. Se il collocamento è ordinato con il consenso della famiglia, vi è un contratto, per cui, in prima analisi, dovrebbe essere la famiglia stessa a pagare, conformemente agli accordi raggiunti.

Il fatto che con lo strumento del contratto di prestazione viene stipulato un contratto con un ente privato - per cui è quest'ultimo in linea di principio a doversi occupare dell'incasso delle rette che le famiglie devono pagare per l'accoglienza dei loro figli nell'istituto - non dovrebbe rappresentare un ostacolo, nella misura in cui la questione relativa all'incasso delle rette a carico delle famiglie può essere regolata nel contratto stesso, non escludendo, in casi di necessità, l'intervento da parte dello Stato.

La Commissione ritiene corretto inserire nella legge il principio secondo cui in casi particolari, segnatamente quando vi è una decisione di collocamento da autorità e la famiglia non rispetta il proprio obbligo di pagamento del contributo a suo carico, lo Stato deve garantire il versamento di tale importo, riservati evidentemente eventuali diritti di regresso.

Rispetto al testo del messaggio è stato inserito un nuovo capoverso 2 e precisamente:

²In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato che può esercitare eventuali regressi.

Cpv. 2 (diventa cpv. 3)

Cpv. 3, 4, 5 e 6 (diventano cpv. 4, 5, 6 e 7)

Articolo 30-32

vedi messaggio

Capitolo III – Progetti generali

Articolo 33-39

vedi messaggio

Articolo 40

In merito ai tempi e alle modalità di versamento del contributo globale di cui al cpv. 2 della norma in esame, sarà opportuno fare il possibile per evitare di creare difficoltà di liquidità agli enti sussidiati.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AL SUSSIDIAMENTO

Articolo 41-43

vedi messaggio

TITOLO V – *RIMEDI DI DIRITTO*

(modifica del titolo)

Articolo 44 – A. Ricorsi I. Consiglio di Stato

(modifica del titolo marginale)

Articolo 45

vedi messaggio

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

(aggiunta del titolo VI)

Articolo 46 – A. Disposizioni abrogative

(modifica del titolo marginale)

Articolo 47 – B. Disposizioni transitorie Sussidiamento – I. Nidi dell'infanzia

(modifica del titolo marginale)

Per consentire ai sei asili nido attualmente riconosciuti in base alla LMI di organizzare il passaggio dall'attuale gestione a quella prevista dal disegno di legge in esame, segnatamente per quanto attiene al sistema di sussidiamento, per la durata di tre anni successivi all'entrata in vigore della Lfam, viene loro garantito un contributo fisso che verrà ridotto gradatamente rispetto al costo medio per giornate di presenza.

Articolo 48

vedi messaggio

Articolo 49

vedi messaggio

8. MODIFICA DI LEGGI

I.

Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996

Vedi messaggio

II.

Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 4 marzo 1979

Vedi messaggio

III.

Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971

Vedi messaggio

IV.

Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973

Nell'ambito della discussione sulla nuova Lfam, la Commissione aveva esaminato un emendamento, inteso a estendere gli affidamenti di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. c) anche alle *colonie diurne e residenziali*, come proposto in uno dei punti centrali dell'iniziativa Carobbio Guscetti del 30 novembre 1998. Più che la nuova Lfam, la Commissione ha ritenuto che tale proposta concerna la legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 (vedi commento ad art. 7 del presente rapporto). A maggioranza la Commissione ha accolto l'emendamento che propone la modifica dell'art. 1 cpv. 1 lett. b) di questa legge e precisamente:

Articolo 1 cpv. 1

b) *il finanziamento delle spese di esercizio delle colonie di vacanza riconosciute, **siano esse residenziali o diurne;***

9. DECRETO LEGISLATIVO

Il progetto di Legge per le famiglie impone per l'Amministrazione cantonale qualche obbligo supplementare rispetto ai compiti dell'attuale Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza.

Nel messaggio sono menzionati in particolare i seguenti punti:

- l'Osservatorio delle famiglie (art. 5);
- le attività complementari alle famiglie e alla scuola e più precisamente gli affidamenti presso i nidi dell'infanzia e i centri che organizzano attività extrascolastiche regolarmente durante tutto l'anno (art. 7 lett. a e c);
- il miglioramento della rilevazione dei bisogni e del coordinamento delle prestazioni nel campo delle misure di protezione;
- le attività d'incontro e di socializzazione (art. 9);
- i progetti generali (art. 33, 34, 35) con particolare riferimento alla gestione, aggiornamento e distribuzione dell'informazione alle famiglie.

Due sono gli obiettivi di tipo amministrativo:

Mediante il primo, definito quale **compito ordinario indeterminato**, si intende assicurare immediatamente l'esecuzione degli oneri di gestione ricorrente e ordinaria determinati dai nuovi compiti previsti dalla Legge (segretariato Osservatorio, esame dei progetti, rilascio di autorizzazioni, erogazione di contributi, revisioni contabili, gestione flussi contributi comunali).

Questo obiettivo viene assicurato attraverso l'aumento di due unità (un operatore sociale a tempo pieno, una segretaria a tempo parziale e un revisore contabile a tempo parziale) nei conti di gestione corrente "spese personale" e "spese beni e servizi".

Mediante il secondo obiettivo, definito **compito straordinario determinato**, si vuole assicurare immediatamente l'esecuzione degli oneri straordinari determinati dall'entrata in vigore della nuova Legge sull'insieme del territorio cantonale (elaborazione di materiali necessari per assicurare le prestazioni di consulenza a famiglie, enti pubblici e privati e Comuni, elaborazioni di strumenti e materiali informativi, elaborazione di processi di collaborazione, ecc.).

Questo secondo obiettivo viene raggiunto grazie ad un credito d'investimento (credito d'impegno) per il periodo 2003-2006, mediante il quale si intende assicurare l'esecuzione dei compiti più sopra descritti, tramite assunzioni temporanee e mandati esterni.

Il credito richiesto per l'esecuzione dei compiti (elaborazione di materiali necessari per assicurare le prestazioni di consulenza a famiglie, enti pubblici e privati e Comuni, elaborazioni di strumenti e materiali informativi, elaborazione di processi di collaborazione), ammonta a fr. 230'000.— annui per un totale di **fr. 920'000.--** per il periodo 2003-2006.

Questo credito viene iscritto al conto investimenti del Dipartimento della sanità e socialità, Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Ufficio dei giovani, della maternità e dell'infanzia funzione 3 Salute pubblica, settore 34 Istituti e colonie per bambini, nuova posizione 344 Implementazione Legge per le famiglie.

10. ATTI PARLAMENTARI PENDENTI

Con il messaggio sulla Legge per le famiglie e il presente rapporto commissionale sono stati evasi anche i seguenti atti parlamentari.

- Mozione "*Politica familiare*", della deputata Chiara Simoneschi Cortesi per il gruppo PPD del 23 aprile 1990; per quanto attiene ai punti 3 e 4, ritenendo che per i punti 1 e 2 sono stati evasi con il messaggio sulla Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS).
- Mozione "*Per una nuova legge che consideri nella loro globalità i problemi culturali, sociali ed economici del nucleo familiare che sostituisca l'attuale Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza*", della deputata Carla Agustoni per il gruppo PSU, del 10 dicembre 1990.
- Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata "*Per l'introduzione nella legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza del 15 gennaio 1963 di una più estesa competenza della Commissione consultiva prevista dall'art. 22*", delle deputate Carla Agustoni e Cristiana Storelli (ripresa da Mario Ferrari), del 6 febbraio 1995. Con la proposta di Legge per le famiglie si concretizza in modo analogo l'intento dell'iniziativa.
- Mozione "*Verifica e potenziamento delle strutture di accoglienza per bambini in età prescolastica*", della deputata Lorenza Hofmann per il gruppo PS, del 2 ottobre 1995.
- Mozione "*Emanazione direttive quali norme di protezione della prima infanzia*", della deputata Katia Carobbio (ripresa da Marina Carobbio Guscelli) del 3 febbraio 1997. Le direttive sugli asili nido del luglio 2000 sono confermate attraverso il presente disegno di legge in applicazione dell'Ordinanza federale sull'affiliazione (OFaff).
- L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata dalla deputata Marina Carobbio Guscelli per il Gruppo PS "*per una legge sul sostegno alle attività delle famiglie*" del 30 novembre 1998 è stata ritirata, in quanto la maggior parte delle proposte sono state accolte.

Sulla base del rapporto della Commissione consultiva e di vigilanza per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, intitolato "*Politica familiare in Ticino*", del luglio 1998, era stata presentata l'iniziativa in oggetto, che chiedeva l'introduzione nella legislazione cantonale di una legge specifica sul sostegno alle attività delle famiglie. L'atto parlamentare e il relativo messaggio (no. 4987) sono stati discussi congiuntamente al messaggio no. 5280 concernente la legge per le famiglie (Lfam). L'iniziativa poneva l'accento su vari aspetti, tra cui l'esigenza di sviluppare servizi che garantissero la compatibilità tra famiglia e lavoro. L'atto parlamentare sollevava inoltre alcune necessità di tipo finanziario (cui è stata data risposta con la legge sugli assegni familiari), nonché aspettative a livello federale inerenti in particolare all'assicurazione maternità. Gli scopi dell'iniziativa e della Lfam relativi a certi aspetti particolari sono gli stessi: compatibilità tra responsabilità professionali e familiari, promozione della socializzazione e di momenti educativi per i bambini. La Lfam va addirittura oltre le richieste dell'iniziativa, includendo anche le attività di protezione dei minorenni. Secondo l'iniziativista vi sarebbero tuttavia alcuni punti sollevati dall'atto parlamentare in oggetto, che avrebbero meritato maggiori approfondimenti nell'ambito della discussione sulla Lfam. L'iniziativa divideva in una legge specifica le attività d'incontro che nascono spesso sul territorio da iniziative spontanee di gruppi (preasili, biblioteche per i bambini e ludoteche, parchi giochi all'aperto, i centri di attività e gioco per i bambini, vacanze per famiglie, gruppi di auto-

aiuto) dai servizi per la cura dei bambini durante le ore lavorative (asili nido, mense, doposcuola, colonie diurne e residenziali durante le vacanze scolastiche, assistenza a domicilio per bambini ammalati). A mente dell'iniziativista, le attività d'incontro sarebbero state riprese in maniera soddisfacente dal messaggio no. 5280, mentre, per quanto attiene ai servizi per la cura dei bambini durante le ore lavorative, il disegno di legge sul sostegno alle attività delle famiglie annesso all'iniziativa prevedeva un art. 7 relativo ai criteri di finanziamento. Questa disposizione, che concerne una sorta di pianificazione degli interventi che si vogliono sostenere a livello cantonale non è stata ripresa in modo abbastanza chiaro nella Lfam. Nell'iniziativa si chiedeva inoltre che le rette fossero proporzionali al reddito (art. 9 del disegno annesso all'iniziativa), mentre la Lfam non ha ritenuto di proporre differenziazioni in questo senso.

11. CONCLUSIONI

La politica familiare è un investimento importante per le future generazioni e per la coesione sociale.

La nuova LFam pone le premesse per una politica a favore delle famiglie coerente, coordinata e integrata, che intende sostenere iniziative della società civile e della solidarietà intergenerazionale, sviluppando misure pubbliche complementari e sussidiarie a queste iniziative.

Lo Stato – come è stato più volte ribadito - non deve in alcun modo sostituirsi alle famiglie e alle loro scelte. Lo Stato ha per contro il dovere e la responsabilità di favorire una politica a favore e a sostegno di tutte le famiglie e a difesa dell'infanzia. Il suo intervento dovrà pertanto essere e rimanere sussidiario e complementare alle iniziative delle famiglie e della società civile in generale.



La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di Legge sul sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), la modifica della Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 e il disegno di decreto legislativo per la concessione di un credito di fr. 920'000.- inerente alla promozione e all'implementazione della legge sul sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni per il periodo 2003-2006.

Per la Commissione legislazione:

Giovanni Jelmini, relatore
Bertoli - Bobbià (con riserva) - Carobbio W. -
Dell'Ambrogio (con riserva) - Duca Widmer -
Fiori (con riserva) - Genazzi - Ghisletta D. -
Mellini (con riserva) - Pantani - Pedrazzini -
Pini (con riserva) - Quadri - Righinetti (con riserva)